

COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari



REGOLAMENTO

Per l'uso

Dello Stemma, del Gonfalone
e della Fascia tricolore

CAPO I

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere nonché la concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II

LO STEMMA

ART. 2

Descrizione dello stemma

1. Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma, riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio in data 26 maggio 1985 così descritto: "di oro alla torre merlata aperta e finestrata di nero, circondato da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro tricolore (colori nazionali). Lo scudo è cimato da corona comitale sormontata dalla scritta a grandi lettere "COMUNE DI LOCOROTONDO".
2. Lo stemma identifica il Comune di Locorotondo e lo scudo deve essere sempre accompagnato con la dicitura a lettere maiuscole: "COMUNE DI LOCOROTONDO" posta sotto lo scudo e, nella parte sottostante, con la dicitura posta tra parentesi "Provincia di Bari" e l'ulteriore indicazione "Uno dei Borghi più belli d'Italia", con relativo logo.
3. La dicitura "COMUNE DI LOCOROTONDO" identifica sia il territorio comunale, che l'Amministrazione comunale nel suo complesso, nonché il Comune e gli organi amministrativi dell'Ente, secondo i principi fissati dalle leggi dello Stato e dallo Statuto comunale.

ART. 3

Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune, con le diciture sopra indicate, viene riprodotto:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Locorotondo;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune di Locorotondo;
 - sulle pubblicazioni curate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti dal Comune per ragioni di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - sulle divise dei dipendenti comunali (Polizia Municipale, messi, autisti, inservienti, ecc.)
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il suo stemma.
2. L'uso dello stemma è riservato al Comune.

Può essere confermato l'uso, in via del tutto eccezionale, ad aziende cittadine che ne facciano uso già da tempo immemorabile ed il cui prodotto rechi prestigio alla città e non rivesta scopi meramente commerciali.

Potrà essere autorizzato l'utilizzo dello stemma in favore di Enti ed associazioni e perseguano scopi culturali, sociali, scientifici, al fine di pubblicizzare iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e che rivestano interesse rilevante per il Comune e che non abbiano fini di lucro.

Non può essere concesso l'uso dello stemma per attività che rivestano scopo di lucro, fatti salvi i casi di cui al 2° paragrafo del presente comma.

1. L'utilizzo da parte delle aziende ed associazioni, di cui al precedente comma, dovrà essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del Dirigente competente.
2. L'uso improprio ed indecoroso dello stemma, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, nocimento o disonore per la Città e per l'Amministrazione comunale, comporterà l'immediata revoca determinata con provvedimento del Dirigente competente.

CAPO III

IL GONFALONE

ART. 4

Descrizione del gonfalone

1. Il Gonfalone del Comune di Locorotondo è costituito da drappo rettangolare in faglie pesanti in seta color azzurro, riccamente ornato di ricami dorati. Sul recto è caricato nel centro dello stemma civico; sovrasta lo stemma la corona comitale e la denominazione del Comune.
2. Il gonfalone è sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta, con bollette poste a spirale e terminata in punta da una freccia, sulla quale è riprodotto lo stemma della Città, ai bordi frange e cordoni di color oro.
3. Il gonfalone è ordinariamente custodito nella "Sala Consiliare" del Palazzo Comunale.

ART. 5

Uso del gonfalone

1. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo Municipale o nelle sale comunali, il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale e da quella europea.
2. Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità, previa autorizzazione del Sindaco. Per la partecipazione ad iniziative promosse da Enti, Associazioni e Corpi è altresì necessario che le stesse siano patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali.
3. Il Sindaco può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da Enti, Associazioni e Corpi che si svolgono anche fuori del territorio comunale, se regolarmente invitato.
4. Non è necessaria alcuna autorizzazione del Sindaco perché l'Amministrazione comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:
 - Cerimonia del Dono a San Giorgio M. (22 aprile)
 - Anniversario della Liberazione (25 aprile)
 - Festa del Lavoro (1 maggio)
 - Festa della Repubblica (2 giugno)
 - Festività del Corpus Domini (se richiesto)
 - Festa del santo Patrono S. Rocco (16 agosto)
 - Commemorazione dei Defunti (1 novembre)
 - Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre)
 - Lutto cittadino, regionale o nazionale
 - Cerimonie di gemellaggio
 - Cerimonie organizzate dal Comune
 - Cerimonie ufficiali di altri enti ed istituzioni a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare
 - Cerimonie funebri di Sindaci ed Amministratori in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaco e/o Amministratore.
5. Il Gonfalone è retto da un messo comunale o altro dipendente a ciò autorizzato in divisa di rappresentanza o in assenza vestito dignitosamente in abito scuro con camicia bianca e cravatta coordinata, scortato da due Agenti di Polizia Municipale in alta uniforme o in divisa d'ordinanza ed

accompagnato dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.

6. In occasione dei cortei per commemorazioni e/o altre manifestazioni civili, militari, religiose il Gonfalone deve trovare la prioritaria dignità su le altre bandiere presenti occupando il posto d'onore insieme alle bandiere decorate al valor civile e/o militare ed ai Gonfaloni della Provincia e/o Regione.
7. In luogo chiuso esso (o la Bandiera del Comune) occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza, in presenza della Bandiera nazionale ed Europea esso occupa la destra della Bandiera nazionale che sarà collocata al centro con alla sua sinistra la Bandiera Europea (Comune – Italia – Europa).
8. Nelle processioni religiose e nei cortei funebri esso precederà o seguirà il feretro od il clero secondo le usanze locali, fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

CAPO IV

LA FASCIA TRICOLORE

ART. 6

Fascia tricolore

- 1 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra.
- 2 L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo esclusivamente da un Assessore oppure da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.

CAPO V

BANDIERE

ART. 7

Bandiera comunale

- 1 La bandiera del Comune di Locorotondo è costituita da un drappo a due bande verticali di eguali dimensioni di colore blu granata con al centro lo stemma del Comune contornata da frangia a canutiglia dorata oro fino, munita di ciarpa di colore blu granata ricamata in nastro mercerizzato pesante confezionata con nocca e frangia a canutiglia all'orlo con ricamo della dicitura "COMUNE DI LOCOROTONDO (BA)" in lettere d'oro, affiancata da una ciarpa tricolore nazionale.

ART. 8

Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

- 1 All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte nelle giornate di riunione del Consiglio Comunale e in occasione delle feste nazionali e religiose previste dalla legge la bandiera nazionale, quella europea.
- 2 In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.
- 3 Il Sindaco può autorizzare l'esposizione della bandiera dei "Borghi più belli d'Italia" e/o di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

ART. 9

Esposizione delle bandiere all'interno del Palazzo Municipale

- 1 All'interno del Palazzo Municipale le bandiere nazionale, regionale, dell'unione europea e della città sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco.

- 2 In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e quella comunale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
- 3 Il Sindaco può autorizzare l'esposizione della bandiera dei "Borghi più belli d'Italia" e/o di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

ART. 10

Modalità di esposizione delle bandiere

- 1 Le bandiere devono essere usate in modo proprio e dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
- 2 Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
- 3 Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
- 4 Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore, in presenza di quella comunale quella europea occupa la parte destra dell'osservatore.
- 5 Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta, o recare all'estremità superiore dell'inferitura una ciarpa velo nero.
- 6 Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

CAPO VI

RESPONSABILE

ART. 11

Responsabile dell'applicazione del Regolamento

- 1 Con decreto del Segretario generale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, viene individuato il funzionario responsabile della corretta esposizione delle bandiere e della regolare applicazione dei capi da II a V del presente regolamento, nonché responsabile del cerimoniale comunale.

CAPO VII

CONCESSIONE DI PATROCINIO

ART. 12

Finalità

- 1 Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di Locorotondo delle iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, non aventi scopo di lucro, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "con il patrocinio de Comune di Locorotondo".
- 2 Il patrocinio è concesso per iniziative e manifestazioni che si svolgono nell'ambito del territorio comunale ed, in via eccezionale, al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato alla città ed al territorio locorotondese.

ART.13

Presentazione delle domande

- 1 Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
- 2 Le domande di patrocinio sono trasmesse al Sindaco di norma almeno entro il mese antecedente la data di svolgimento dell'iniziativa. La richiesta viene istruita dall'Ufficio competente e la relativa proposta di concessione sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.

ART. 14

Concessione del patrocinio

- 1 Il patrocinio è concesso a :
 - a. enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private che, per notorietà e struttura sociale diano garanzia di chiara validità dell'iniziativa.
 - b. soggetti privati di chiara fama e prestigio.
- 2 Il patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o ad interventi di supporto organizzativo o logistico.
- 3 L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
- 4 I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di Locorotondo.
- 5 Il patrocinio può essere concesso in riferimento a singole iniziative e non genericamente per tutte o per più iniziative promosse dallo stesso soggetto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15

Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi della relativa delibera consigliare di approvazione.